

o di qualsiasi altra subdole di presso dal  
 terazione nelle state attuali del fondo ai ter-  
 mini dell'art. 1587 del suddetto Codice Civile  
 4° L'affittante nel nome si riserva il diritto  
 di beneficiare le dette terre affittate standone pre-  
 ventivo avviso ai fittuarii suddetti.  
 5° Nel corso della locazione, i conduttori  
 faranno di miglioramenti, questi di qua-  
 lunque valore e natura siano, dovranno  
 restare acquistati all'affittante nel nome,  
 senz'obbligo di compenso o riparazione alcu-  
 na da parte di costoro.  
 6° Nel corso dell'affitto il solo danno for-  
 siario dovuto allo Stato nella cifra che i ter-  
 ra ed altri dazii, che lo Stato medesimo  
 possa imporre alla proprietà suddetta, resti  
 no a peso dell'affittante nel nome, tutti  
 gli altri pesi, e dazii soprastanti ed altre im-  
 poste ed imposte di qualunque natura  
 che non gravano sulla proprietà saranno  
 a carico degli affittuarii.  
 7° I conduttori si sottopongono a tutti i  
 casi generali ordinari e straordinari, previsti  
 e non previsti a mente degli articoli 1620 e  
 1621 del Codice Civile.

N. di Fittuarii

7° Inoltre i conduttori si obbligano a pren-  
 dere per la sua parte, di fornire agli impiegati  
 dell'Amministrazione suddetta Ducali, delle  
 paghe loro abbisognavole a secondo i criteri  
 dell'amministratore locale, trasportan-  
 dola a loro cura presso il locale dell'am-  
 ministrazione medesima.  
 8° Perchè i conduttori suddetti adempiano  
 esattamente al pagamento dell'ortaggio, come  
 sopra rispettivamente convenuto, l'affittan-  
 tante nel nome resta facultato, per come  
 espressamente i detti conduttori lo faculto-  
 no, a potere destinare nelle terre sopra  
 locate, una o più guardie, onde impedi-  
 re la sottrazione di prodotti, degra-  
 di, i conduttori ne porteranno nei ma-  
 gazzini dell'Amministrazione tanta  
 quantità sufficiente al pagamento  
 degli ortaggi e spese; questi prodotti  
 si venderanno non più tardi del mese di Ago-  
 sto dello stesso anno e del prezzo ricavato se-  
 ranno fatti il locante nel nome dell'indetto rispet-  
 tivo ortaggio, e delle spese di custodia sostenute.  
 9° Allocando nel nome i dazii sopra men-  
 strare a carico dei conduttori che ne faranno